



ORIGINALE

22909/2012
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Resp. civile

R.G.N. 26564/2010

Cron. 22909

Rep. @ 1.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente - Ud. 06/11/2012

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere - PC

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26564-2010 proposto da:

P [] D [] [] P []

R [] [] P [] M []

[], in proprio e quali eredi di P []

I [] e L [] M [], elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio

dell'avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentati e

difesi dall'avvocato MESSINA GIOVAN BATTISTA giusta

delega in atti;

- ricorrenti -

contro

2012

1749

A [] S.P.A. (gia' [C []
S.P.A.) [] , in persona del procuratore
speciale Sig. [L [] D [] , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso
lo studio dell'avvocato MARETTO MASSIMO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
SIGNORELLO MAURIZIO giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

[C [] [V [] [] [V [] [M []
[] ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1511/2009 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/09/2009 R.G.N.
487/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato TIBERIO SARAGO' per delega;

udito l'Avvocato MASSIMO MARETTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

M [] L [] I [] P [], M [] R [] e
D [] P [] - rispettivamente, madre, marito e figlio di
A [] D [], hanno convenuto davanti al Tribunale di
Marsala V [] C [], M [] V [] e la s.p.a.
C [] (all'epoca G [] Assicurazioni),
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito
dell'incidente stradale nel quale ha perso la vita la D []
[]

L'incidente si è verificato in data 11 febbraio 1999, alle
ore 21,45 circa, allorché la D [] - mentre percorreva
a piedi in compagnia della sorella la via Favara in Marsala,
ove era sita la sua abitazione, per recarsi da una vicina
sullo stesso lato della strada - è stata investita a tergo
dall'automobile Fiat Tipo, condotta dal C [], di
proprietà della V [] e assicurata con la C [],
che proveniva alle sue spalle lungo la stessa direzione di
marcia.

I convenuti hanno resistito alla domanda, eccependo il
concorso di colpa della vittima, che avrebbe dovuto camminare
sul lato sinistro della strada, rispetto alla direzione
dell'automobile.

Il Tribunale ha accolto la domanda attrice, attribuendo
l'intera responsabilità del sinistro all'automobilista e
liquidando i danni patrimoniali e non patrimoniali

nell'importo complessivo di € 142.998,92 in favore di
I [] C []; € 140.282,36, in favore di M []
L [] ed € 103.355,67 in favore di ciascuno dei tre figli.

Proposto appello principale dai convenuti ed incidentale dagli attori, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha ravvisato il concorso di colpa della vittima in misura pari al 30 %; ha escluso per mancanza di prova il risarcimento dei danni patrimoniali ed ha ridotto l'importo dei danni non patrimoniali, liquidando complessivamente € 54.688,32 (oltre alle spese funerarie) in favore di I [] P [] ed € 41.016,25 a testa, in favore di ciascuno dei tre figli e della madre, M [] L [], già incluso nelle citate somme la riduzione conseguente al concorso di colpa.

I danneggiati propongono quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste C [] con controricorso.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo e il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 190 cod. della strada e insufficiente o contraddittoria motivazione, nel capo in cui la sentenza impugnata ha ravvisato un concorso di colpa attribuito alla vittima a carico della vittima, con la motivazione che essa aveva violato l'art. 190 cit., in quanto avrebbe dovuto

tenere la mano sinistra, camminando a piedi, e non invece la destra.

Assumono i ricorrenti che la norma impone ai pedoni l'obbligo di tenere la sinistra solo quando non siano presenti ai margini della strada marciapiedi, banchine od altri spazi riservati al passaggio pedonale; che nel punto d'urto vi era per l'appunto uno spazio di mt. 1,50 al di fuori della sede stradale, e che su questo procedevano piedi la vittima e la sorella, (anch'essa investita, riportando gravi lesioni alle quali è sopravvissuta) e che erroneamente la Corte di appello ha trascurato tale circostanza, attenendosi alle dubbie risultanze del verbale relativo all'incidente, dal quale risulta che in occasione del sinistro pioveva ed i margini della strada erano allagati, impedendo il passaggio pedonale.

2.- I motivi sono inammissibili, poiché mettono in questione gli accertamenti in fatto della Corte di appello circa le modalità dell'incidente, accertamenti a cui la Corte è pervenuta sulla base della sua discrezionale valutazione circa l'attendibilità delle risultanze probatorie acquisite al giudizio e con congrua e logica motivazione.

Ha rilevato che gli unici elementi certi circa le modalità dell'incidente possono trarsi dal rapporto redatto dai carabinieri, in mancanza di prove dedotte dalle parti e di attività istruttoria in primo grado; che dal rapporto risulta che, in corrispondenza del probabile punto d'urto, ristagnava

sulla sede stradale e sul margine della stessa abbondante acqua piovana, si da rendere impossibile il procedere in aderenza al margine destro, salvo bagnarsi.

I ricorrenti mettono in discussione l'attendibilità del rapporto dei carabinieri ed assumono che da esso non si può desumere alcuna certezza circa le condizioni del fondo stradale e della banchina sulla destra della carreggiata.

Trattasi di censure che attengono alla valutazione del documento ed alla sua efficacia probatoria, valutazione che spetta esclusivamente al giudice di merito e su cui questa Corte non può interferire.

Va altresì rilevato a tal proposito che i ricorrenti non dichiarano di avere prodotto nel presente giudizio il documento di cui contestano l'interpretazione; né dichiarano che esso è comunque allegato agli atti, specificando come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda.

Sicché le censure sul punto risultano anche inammissibili (cfr. fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966).

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ridotto l'entità delle somme liquidate in primo grado in risarcimento dei danni non patrimoniali, applicando criteri rigidi di quantificazione, non rispondenti ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 26972/2008.

Le somme spettanti ad ognuno degli attori sono state infatti determinate in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, mentre l'entità del risarcimento deve essere personalizzata e - soprattutto nel caso di morte di un congiunto, allorché non spetta alla vittima, deceduta sul colpo, alcun risarcimento del danno biologico - deve essere commisurata alla perdita del rapporto affettivo.

Nella specie la Corte di appello è incorsa in contraddittorietà di motivazione anche con riferimento ai criteri di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano, ai quali ha dichiarato di volersi uniformare.

L'Osservatorio Giustizia civile presso il tribunale di Milano ha infatti proposto di disancorare la commisurazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto - comprensivo del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale - da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima

primaria, per tenere conto invece del legame fra il defunto ed il congiunto attore in risarcimento e di tutte le circostanze del caso concreto (qualità e intensità della relazione affettiva, sussistenza di altri congiunti, ecc.), indicando fra un minimo di € 101.937,00 ed un massimo di € 203.874,00 i parametri cui commisurare il danno, nel caso di perdita del genitore, o del figlio, o del coniuge.

4.- Il motivo è fondato.

4.1.- La Corte di appello ha quantificato il risarcimento dei danni non patrimoniali spettante ai superstiti assumendo come base il danno non patrimoniale che sarebbe spettato alla vittima, che ha quantificato in una somma variabile fra un terzo e la metà del danno biologico del 100%, subito dalla vittima stessa. Ha indicato in € 150.000,00 (1/2 di 300.000,00) il relativo importo, che ha ridotto ad € 105.000,00 in considerazione del concorso di colpa del 30%. Ha poi determinato il danno non patrimoniale risarcibile ai congiunti, qualificato come danno morale riflesso, in una quota oscillante da $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{3}$ della somma di € 105.000,00, cioè in € 35.000,00 (1/3) in favore del coniuge; ed in € 26.250,00 (1/4) la somma spettante a ciascuno dei figli ed alla madre.

Trattasi di procedimento liquidatorio, e di motivazione, difformi dai principi dettati da questa Corte in tema di

liquidazione dei danni morali ed intrinsecamente illogici e non congruenti con le finalità della normativa in materia.

4.2.- In primo luogo questa Corte ha più volte affermato che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. È, pertanto, errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. civ. Sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2228; *Idem*, 29 novembre 2011 n. 25222; *Idem*, 12 dicembre 2008 n. 29191, *frà le tante*).

Occorre invece provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in

termini il più possibile equilibrati e realistici, l'effettiva entità del danno (Cass. civ. Sez. Lav., 21 aprile 2011 n. 9238. Anche nel caso in cui siano derivate dall'illecito lesioni personali e non la morte, il danno subito dai congiunti deve essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza (Cass. civ. Sez. 3, 5 ottobre 2010 n. 20667). A maggior ragione ciò deve avvenire qualora l'illecito abbia provocato la morte della vittima.

Inoltre, pur se l'importo del risarcimento va quantificato in un'unica somma (come indicato da Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, *leading case* in materia), il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto, ed in particolare del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 novembre 2008 n. 28423).

Dalla sentenza impugnata non risulta alcuna motivazione in tal senso.

R

Non solo, ma la Corte di merito ha quantificato i danni non patrimoniali tramite un doppio automatismo, poiché il danno subito da coniuge, figli e madre della vittima,

, è stato calcolato in una percentuale del danno non patrimoniale ipotizzabile a carico di quest'ultima, che a sua volta è stato determinato in una percentuale del danno biologico ad essa riferibile.

Per questa parte la motivazione è non solo insufficiente, ma anche illogica ed antiggiuridica, poiché i congiunti della vittima di un illecito - non solo in caso di morte, ma anche in caso di gravi lesioni personali - hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali come diritto proprio e personale; non quale mero effetto riflesso del danno subito dalla vittima.

Anche nel caso in cui la vittima abbia subito lesioni personali, ai prossimi congiunti spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo a ciò ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile (Cass. civ. 5 ottobre 2010 n. 20667).

Così come i prossimi congiunti hanno legittimazione propria e diretta ad agire in risarcimento dei danni, parimenti hanno

diritto a che il danno subito sia quantificato con riferimento alla peculiare e specifica situazione di ognuno; non quale mera percentuale del danno altrui.

5.- Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. in materia di presunzioni, nel capo in cui la sentenza impugnata ha respinto la loro domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al venir meno delle attività svolte dalla Di Bernardo quale casalinga, in favore del marito, dei figli e dell'anziana madre. Censurano la motivazione della Corte di appello, secondo cui non sarebbe stata fornita la prova dei danni, sul rilievo che la qualità di casalinga risulta dagli atti di causa, così come la convivenza con gli attori in giudizio, e richiamano i principi più volte affermati da questa Corte in tema di prova per presunzioni, secondo cui una tal prova può ritenersi raggiunta anche quando manchi un legame di assoluta necessità causale fra il fatto noto ed il fatto ignoto, ma è sufficiente che il fatto da provare costituisca conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criteri di normalità e di probabilità, desumibili dalle nozioni di comune esperienza.

5.1.- Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte deciso che in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa

fornita, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga) (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre 2005 n. 18092; *Idem*, 24 agosto 2007 n. 17977; *Idem*, . Ha soggiunto che il diritto al risarcimento spetta anche nei casi in cui la vittima si avvalesse di aiuti o collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass. civ. Sez. 3, n. 17977, cit; *Idem*, 20 luglio 2010 n. 16896).

La motivazione della Corte di appello, secondo cui "Non sembra che gli allora attori abbiano dedotto il benché minimo elemento di prova in ordine non soltanto all'attività di casalinga della loro congiunta deceduta, ma anche con riferimento all'attività in concreto dalla stessa esercitata in ambito familiare" è insufficiente ed incongrua.

Quanto alla qualità di casalinga, per mancanza di possibili alternative, trattandosi di donna convivente con la famiglia e non essendo stato affermato da alcuno, né dedotto a prova, che lavorasse fuori casa (caso quest'ultimo in cui la sussistenza di un danno patrimoniale per i congiunti,

derivante dalla perdita del relativo reddito, sarebbe stato innegabile e probabilmente maggiore.

Quanto alla prova delle attività concretamente svolte dalla D, correttamente rilevano i ricorrenti che qui soccorrono le presunzioni, trattandosi di madre di famiglia, con marito, tre figli e una madre anziana, tutti conviventi, e considerato che nessuno dei controinteressati ha dedotto e dimostrato che la vittima passasse le sue giornate a letto. (Per avere un'idea della persona, basti l'annotazione della stessa sentenza impugnata, secondo cui la D è stata investita mentre si recava da una vicina, portando con sé dei pacchi con del pane e una teglia da forno: cfr. pag. 5).

Se c'è un caso in cui il ricorso alla prova per presunzioni è da ritenere autorizzato ed auspicabile è per l'appunto quello in esame, salva restando l'esigenza che il danneggiato fornisca la prova specifica del danno nei casi in cui avanzi, in relazione alla morte di una casalinga, pretese di particolare rilievo economico, od inconsuete ed abnormi in relazione a quanto avviene nella normalità dei casi.

6. In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché proceda alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti

uniformandosi ai principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazione.

7.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.


Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.


L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario
Incaricato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13/11/2012

Il Funzionario
Incaricato

